**CYBERBULLISMO**

Si può definire cyberbullismo l’uso delle nuove tecnologie per **intimorire, molestare, mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone**.

Tutto questo può avvenire utilizzando diverse modalità offerte dai nuovi media. Alcuni di essi sono:

* Telefonate
* Messaggi (con o senza immagini)
* **Chat**sincrone
* **Social network** (per esempio, Facebook)
* Siti di domande e risposte
* Siti di giochi online
* Forum online

Le modalità specifiche con cui i ragazzi realizzano atti di cyberbullismo sono molte. Alcuni esempi sono:

* **pettegolezzi**diffusi attraverso messaggi sui cellulari, mail, social network;
* postando o inoltrando informazioni,**immagini o video imbarazzanti** (incluse quelle false);
* **rubando l’identità e il profilo di altri, o costruendone di falsi**, al fine di mettere in imbarazzo o danneggiare la reputazione della vittima;
* **insultando o deridendo** la vittima attraverso messaggi sul cellulare, mail, social network, blog o altri media;
* facendo **minacce fisiche** alla vittima attraverso un qualsiasi media.

**SEXTING**

Il termine “**sexting**”, deriva dall’unione delle parole inglesi “**sex**” (sesso) e “**texting**” (pubblicare testo).

Si può definire sexting l’invio e/o la ricezione e/o la condivisione di testi, video o immagini sessualmente esplicite/inerenti la sessualità. Spesso sono realizzate con il telefonino, e vengono diffuse attraverso il telefonino stesso (tramite invio di mms o condivisione tramite bluetooth) o attraverso siti, e-mail, chat.

Spesso tali immagini o video, anche se inviate ad una stretta cerchia di persone, si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi, sia personali che legali, alla persona ritratta. L’invio di foto che ritraggono minorenni al di sotto dei 18 anni in pose sessualmente esplicite configura, infatti, il reato di distribuzione di materiale pedopornografico.

**ADESCAMENTO ON LINE**

L’adescamento online in danno di minori è un fenomeno che consiste nel tentativo, da parte di una persona malintenzionata o di un pedofilo, di avvicinare un bambino o un adolescente per scopi sessuali, conquistandone la fiducia attraverso l’utilizzo della rete Internet, in particolare tramite chat, blog, forum e social networks.

Il reato di adescamento di minorenni, recentemente introdotto nel nostro codice penale , si riferisce al compimento di qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di età inferiore a sedici anni per scopi sessuali, attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante Internet o altre reti o mezzi di comunicazione.

Il reato si configura anche se l’incontro con il minore non avviene: non è necessario, infatti, che l’adescamento vada a buon fine, ma è sufficiente il tentativo, da parte di un adulto, di conquistare la fiducia di un bambino o di un adolescente per fini sessuali.

Tratto dal sito internet del Telefono Azzurro